

carighi oltre che si è spogliata de suoi redditi donati a S. A. a fine di non sentir carighi di logiamenti... » (54). Ma il ricorso non è accolto e i disobbedienti agli ordini militari sono dichiarati « non degni di gratia... » (55).

Nel 1620 un ordine Ducale relativo alla creazione di nuova milizia in Torino determinava nella Città, stanca di guerre e di sacrifici, un malcontento, che traspare nelle parole del Memoriale presentato al Duca il 27 di luglio (56).

In esse per la prima volta risuona come una velata rampogna: « *Mentre pensava questa città di Torino di goder de frutti della pace confermata col matrimonio del Serenissimo Principe... et che hor mai fossero cessate le tempeste e calamità de passati tempi di guerra, si è publicato un ordine di V. A. dell'ultimo maggio, qual ha intorbidito et svanito ogni suo pensiero et speranza di quiete e riposo perchè per esso viene ogni uno indifferentemente astretto di presentarsi per esser contro voglia arrolato cosa che mai s'è fatta ne passati secoli in tempo etianio di guerra... ».* Ma la risposta di Carlo Emanuele è degna veramente di un Principe: « *Mentre la pace è durabile et stabilita, allora et non in altro tempo conviene far quelle attioni necessarie per continuoarla. Il regolato stabilimento della militia assicura lo Statto: così fece Emanuele Filiberto dopo la pace del 1559... ».*

A tali parole la Città risponde che essa « *recordava le ragioni bone alla difesa dei cittadini e alla conservatione dei soi contratti giurati, non contro l'eretione della nova milizia che ben sa esser necessaria...*

*Poichè vede che la soa mente precisa è che si osservi il novo editto della milizia, china il capo, sperando che in maggior calma sia V. A. per solagiarla »* (57).

4. Se di fronte alle estreme necessità militari o finanziarie del Ducato, Torino rinunciava a quasi tutte le sue immunità per concorrere come e più delle altre terre dello Stato nei carichi e nei sacrifici, con assai maggiore fermezza la Città difende la propria autonomia amministrativa e le prerogative e i diritti dei suoi organi.

Non si tratta più di contrastare coi bisogni dello Stato nè di ostacolare arditi disegni del Duca: il bene di Lui e quello della Città non sono in conflitto.

La posizione di indipendenza della Città e dei suoi organi, che le concessioni di Emanuele Filiberto hanno maggiormente assicurata, è garanzia del buon andamento della cosa pubblica e perciò è coraggiosamente difesa.

Il diritto di scegliere i cittadini più atti a coprire gli uffici comunali: la nomina diretta di alcuni di essi: la temporaneità delle cariche; il sindacato all'operato dei pubblici ufficiali: la indipendenza delle singole giurisdizioni, sono altrettante prerogative sull'esercizio delle quali la Città non è disposta a transigere.

5. L'ordinamento amministrativo della Città, trasmesso dall'antico Comune (58) attraverso una lunga elaborazione degli ordini pubblici, comprende organi deliberativi, esecutivi, giudiziari, le competen-